

N. R.G. 9233/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SECONDA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi

Presidente rel.

dott. Luisa Vasile

Giudice

dott. Rosa Grippo

Giudice

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **9233/2022** promosso da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. Maddalena ARLENGHI
elettivamente domiciliato presso il difensore

RECLAMANTE

contro

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO GAETANO
elettivamente domiciliato presso il difensore

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premesso in fatto:

██████████ ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del d.l. n. 118/2021, e 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza di conferma delle misure protettive richieste da ██████████, emessa dal Tribunale di Milano in data 15.06.2022, nella procedura di composizione negoziata della crisi di impresa iscritta al n. 7085/2022 R.g. La reclamante ha allegato di aver acquistato il credito vantato dalla ██████████ nei confronti di ██████████ per complessivi € 13.099.274, 57 e di aver proposto istanza di fallimento della debitrice. Nel corso della procedura prefallimentare, la ██████████ aveva dapprima depositato domanda di concordato preventivo con riserva ed in seguito vi aveva rinunciato. La Procura della Repubblica, peraltro, a seguito della predetta rinuncia, aveva proposto un'autonoma istanza di fallimento. In data 12 aprile 2022, tuttavia, la ██████████ aveva presentato istanza di nomina dell'esperto indipendente al fine di

accedere alla composizione negoziata della crisi e, dopo la nomina e l'accettazione dell'esperto, aveva richiesto alla Camera di Commercio l'applicazione di misure protettive, depositando contestualmente istanza di conferma *ex art. 7 d.l. n. 118/2021* dinanzi al Tribunale di Milano. Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 15 giugno 2022, il Tribunale di Milano aveva confermato le misure protettive richieste, concedendo il termine massimo di durata, pari a 120 giorni decorrente dalla data di pubblicazione dell'istanza, *"limitatamente alla prescrizione per cui [REDACTED] (P. IVA [REDACTED]), creditore procedente esecutivamente nella procedura pendente avanti al Tribunale di Verbania (r.g.e. imm. 48/2019) non può acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né può iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della [REDACTED] (P.IVA [REDACTED]) o sui beni e sui diritti anche di credito con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei (...)"*.

La [REDACTED], quindi, ha proposto reclamo avverso il suddetto provvedimento domandandone la revoca o in subordine la modifica. Secondo la reclamante, infatti, il provvedimento di conferma delle misure protettive era stato assunto sulla base di dati incompleti, imprecisi e generici, atteso che l'esperto nominato, pur essendosi espresso favorevolmente alla conferma delle misure, aveva evidenziato di non aver esaminato compiutamente il progetto di risanamento, in quanto la [REDACTED] non aveva ancora trasmesso il test pratico di verifica e la *check list*, come previsto dal decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 del Ministero della Giustizia. In ogni caso, le trattative sarebbero destinate ad un esito negativo, atteso che: - la fattibilità del piano di risanamento dipenderebbe unicamente dalla rinuncia da parte di [REDACTED] ad una percentuale pari al 40/45% del proprio credito, con la prospettiva di recuperare il residuo in otto anni, come si evince dall'esame della documentazione allegata alla richiesta di concessione delle misure di protezione, nonché dal parere dell'esperto; - la reclamante, tuttavia, non sarebbe disposta ad accettare queste condizioni, a fronte di un credito di € 13.099.274,57, dei quali oltre € 11.000.000,00 derivante da contratti di mutuo fondiari concessi da [REDACTED],

rispetto ai quali la reclamata risulta inadempiente dal 2015, nonostante i diversi tentativi di addivenire ad una definizione transattiva della controversia; - gli altri creditori, [REDACTED] [REDACTED] l'Erario e l'Agenzia dell'Entrate, vantavano crediti di minore entità e avevano già raggiunto un accordo con la [REDACTED] sicché il rifiuto della proposta da parte della [REDACTED] s.r.l. farebbe inevitabilmente fallire le trattative condotte con l'ausilio dell'esperto. Sotto altro aspetto, la reclamante ha lamentato che la [REDACTED] avrebbe sovrastimato in bilancio e nel piano finanziario il valore da attribuire al [REDACTED] immobile di proprietà della stessa e ricompreso all'interno di un ampio *resort* a cinque stelle sito nel comune di [REDACTED]. Il predetto immobile, infatti, è oggetto della procedura esecutiva immobiliare promossa da [REDACTED] [REDACTED] nell'ambito della quale il perito aveva stimato un valore di molto inferiore e pari a € 5.525.642,12, in considerazione del fatto che la struttura svolge una funzione complementare agli altri servizi offerti dall'[REDACTED]. Il cespite, infatti, se venduto separatamente dagli altri immobili del complesso alberghiero, sarebbe soggetto ad una sensibile perdita di valore. Il Giudice dell'esecuzione, tuttavia, a fronte delle osservazioni del CTP della debitrice, aveva posto in vendita l'immobile a € 9.280.000,00. Secondo la reclamante, quindi, per un verso non sarebbe possibile addivenire alla vendita coattiva al prezzo base così determinato, rendendosi necessari diversi tentavi di vendita al ribasso, e per altro entrambi i valori risultati dalle perizie sarebbero di gran lunga inferiori rispetto a quelli stimati dall'odierna reclamata. Infine, ha rilevato che la [REDACTED] aveva affidato la gestione dell'attività alberghiera ad una società terza, denominata [REDACTED], mediante contratto di affitto di ramo d'azienda, maturando un debito pari a € 272.201,89 nei confronti della stessa. La reclamata avrebbe dovuto, pertanto, compensare il suo debito con l'affittuaria con il credito dovuto per l'affitto, con la conseguenza che non sussisterebbero verosimili prospettive di risanamento dell'impresa.

Si è costituita in giudizio la [REDACTED] eccependo in primo luogo l'inammissibilità del reclamo, atteso che la reclamante avrebbe potuto e dovuto far valere i motivi di doglianza proposti dinanzi al giudice designato per la conferma delle misure protettive ed invece, avendoli sottratti alla sua

cognizione, si era avvalsa di un'impropria impugnazione per "saltum". Quanto al merito, ha eccepito che una parte del credito asseritamente vantato da [REDACTED] era ancora contestato nell'an, essendo pendente il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Torino. Ha rilevato, inoltre, che le doglianze della reclamante si porrebbero in contrasto con la stessa *ratio legis* sottesa al d.l. n. 118/2021 convertito con l. n. 147/2021. In particolare, considerato che le misure protettive appaiono necessarie a consentire lo sviluppo delle trattative da condursi secondo buona fede con l'ausilio dell'esperto, il rifiuto della reclamante espresso in questa sede, ossia prima dell'effettivo sviluppo delle negoziazioni, apparirebbe contrario alle finalità della legge. Ha contestato, infine, nel merito le deduzioni avversarie, ritenendo necessario mantenere le misure protettive in guisa da favorire le trattative, proprio in ragione della particolare funzione rivestita dal [REDACTED] nel contesto dell'attività alberghiera esercitata nell'immobile.

Nell'ambito del presente procedimento, l'esperto nominato dr. Massimiliano Poppi ha depositato il proprio parere circa la conferma delle misure protettive. Le parti sono state sentite all'udienza del 21 luglio 2022, all'esito della quale il Collegio si è riservato sulla decisione del reclamo.

Osserva:

Preliminarmente, deve rilevarsi che l'eccezione di inammissibilità del reclamo proposta dalla [REDACTED] è infondata e non può essere accolta. Invero, sul piano processuale l'art. 7 comma 7 del d.l. n. 118/2021 convertito con l. n. 147/2021, *ratione temporis* applicabile, stabilisce che "*I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.*" Ebbene, il legislatore ha previsto che le eventuali fasi giurisdizionali che si innestano nel percorso di composizione negoziata della crisi, con riguardo ai provvedimenti relativi alle misure di protezione e al rilascio dei provvedimenti cautelari, si svolgano secondo il modello generale del rito cautelare uniforme. Tanto premesso, nelle disposizioni del d.l. n. 118 del 2021 non si rinviene

alcuna specifica preclusione rispetto al diritto del creditore su cui si riverberano gli effetti delle misure protettive di proporre reclamo avverso l'ordinanza emessa dal giudice monocratico, ancorché non avesse fatto valere in quella sede le sue difese. I motivi di reclamo proponibili, peraltro, ben possono riguardare fatti già oggetto della cognizione del giudice di prime cure, come si ricava altresì dagli ampi poteri riconosciuti al Collegio investito della decisione. Invero, il reclamo, secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente sviluppatosi in relazione all'art. 669 terdecies c.p.c., costituisce un rimedio avente carattere interamente devolutivo e sostitutivo, tanto che debbono essere fatti valere in questa sede anche le circostanze e i motivi sopravvenuti ed il giudice può sempre assumere informazione ed acquisire nuovi documenti. Ciò ovviamente deve avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio, come accaduto nel presente procedimento, essendo stato garantito il diritto di difesa di entrambe le parti. Alla luce dei principi richiamati, quindi, è evidente che l'eccezione di inammissibilità proposta dalla [REDACTED] non possa essere accolta.

Ritiene il Collegio, tuttavia, che il reclamo proposto da [REDACTED] sia infondato e debba essere rigettato per i motivi che seguono.

L'esame dei motivi di gravame impone preliminarmente di ragionare sulla funzione delle misure protettive che possono essere concesse nell'ambito della composizione negoziata della crisi, così da individuare correttamente l'oggetto della valutazione che questo Collegio è chiamato ad effettuare.

Le misure protettive del patrimonio nell'ambito della composizione negoziata della crisi sono strettamente funzionali a garantire la possibilità per l'imprenditore di condurre a termine le trattative, preservando il suo patrimonio da possibili azioni che pregiudicherebbero il risanamento dell'impresa. Tanto si ricava dall'interpretazione letterale e sistematica delle norme che se ne occupano: così, infatti, l'art. 7, co. 1, del d.l. n. 118/2021 dispone che l'imprenditore possa chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive, o l'adozione di provvedimenti cautelari, necessari per *condurre a termine le trattative*; ai sensi del comma 6, dell'art. 7, invece, il giudice, su istanza di un creditore o su segnalazione dell'esperto, può in qualunque tempo revocare le misure protettive

e cautelari o abbreviarne la durata, quando *esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.*

Invero, questa appare essere la *ratio* che giustifica l'adozione delle misure, nonché la loro conferma, e che riflette il generale *favor* espresso dal legislatore rispetto alla composizione negoziata, quale strumento utile per perseguire l'obiettivo del risanamento delle imprese in crisi. Ovviamente ciò comporta la necessità di salvaguardare, altresì, gli interessi dei soggetti destinatari degli effetti delle misure protettive, posto che le misure appaiono giustificate a condizione che non pregiudichino eccessivamente i diritti dei creditori. Ciò significa, in altri termini, che il giudice investito della decisione di conferma della misura, pur non potendo spingersi sino a sindacare il merito delle trattative, che restano demandate all'autonomia privata, deve tener conto dello sviluppo della composizione negoziata e delle prospettive di successo delle trattative stesse nell'ottica della ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa. Nel compiere tale giudizio, è evidente come assumano una particolare importanza le valutazioni espresse dall'esperto, sempreché risultino coerenti con la documentazione prodotta e siano adeguatamente motivate, perché provenienti dal soggetto a cui la legge affida il compito di agevolare le trattative necessarie al risanamento dell'impresa.

Alla luce di quanto precisato, si esaminano i motivi di gravame proposti.

Il primo motivo, con il quale si lamentava essenzialmente l'incompletezza della valutazione espressa nel parere positivo reso dall'esperto dinanzi al giudice di prime cure, appare in realtà superato da quanto emerso in sede di reclamo, come si evince in particolare dalla memoria depositata dal dott. Poppi. L'esperto indipendente, infatti, ha riferito di aver ricevuto dalla ██████████ ██████████ in data 15 luglio 2022, il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del piano di risanamento, la check list e la relazione finanziaria. Alla luce di tale documentazione il piano di risanamento risulterebbe modificato rispetto a quanto prospettato inizialmente, prevedendosi in sintesi: - l'acquisto del credito di ██████████ da parte di un soggetto terzo (anche mediante apporto di finanza da parte della Famiglia ██████████, cui fa riferimento ██████████); la rinuncia di crediti verso

██████████ da parte di società che fanno capo alla famiglia ██████████; - la rateazione di crediti vantati dall'Erario e dal ██████████ - il pagamento a saldo e stralcio di altri creditori meno rilevanti; - la continuità del complesso aziendale di cui ██████████ fa parte, relativo alla gestione del *resort* sito a ██████████. L'esperto indipendente, inoltre, ha dato atto dell'avvio di un primo contatto tra le parti a seguito della formulazione del piano, così come ulteriori trattative erano state già iniziate con gli altri creditori dell'odierna reclamata. Tali circostanze sopravvenute, peraltro, non sono contestate, come si è rilevato anche all'udienza del 21.07.2022.

Orbene, tali fatti non possono che rilevare anche ai fini dell'esame delle altre doglianze proposte. Invero, ██████████ all'atto di proposizione del ricorso ha sostanzialmente lamentato l'impossibilità di addivenire ad una definizione positiva delle trattative, atteso che le proposte della debitrice non apparivano in alcun modo accoglibili. Per altro verso, secondo la reclamante non sussistevano ragionevoli prospettive di risanamento dell'impresa, in quanto il ██████████ era stato sovrastimato e non si prevedevano nuovi incassi per la ██████████ derivanti dal contratto di affitto di azienda. Alla luce degli sviluppi emersi nel corso del procedimento, tuttavia, è evidente che sussistono nuovi margini per l'impulso delle trattative tra le parti, e che sono in parte mutati i presupposti di fatto su cui si fondava il giudizio prognostico circa l'esito delle trattative espresso dalla reclamante. Conviene ricordare, infatti, che il legislatore ha disciplinato espressamente i doveri dell'esperto e delle parti, richiamando il principio generale, già immanente nel sistema, che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza durante le trattative. In particolare, le banche ed i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle stesse in modo attivo ed informato, e ciascuno è chiamato a dare riscontro alle proposte che riceve con risposta tempestiva e motivata (cfr. art 4, commi 6 e 7, d.l. 118/2021). Non ha rilievo, inoltre, che in passato le parti abbiano tentato di addivenire ad un accordo senza riuscirvi. È evidente, infatti, che le attuali trattative sono condotte con l'ausilio di un esperto indipendente, che è chiamato ad agevolare l'accordo al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi. Né

tantomeno la procedura potrebbe avere una finalità dilatoria, atteso che la legge impone all'esperto di segnalare prontamente ed in qualsiasi momento agli organi competenti il venir meno delle concrete prospettive di risanamento, al fine di consentire l'archiviazione della composizione negoziata. Appare necessario, quindi, consentire la prosecuzione delle trattative, che in concreto con [REDACTED] sono state avviate solamente nelle more del presente procedimento di reclamo, per le ragioni sopra esposte. Il dott. Poppi ha evidenziato, invero, come il mantenimento delle misure protettive, anche a seguito del reclamo proposto, possa risultare un *“elemento rilevante e funzionale per lo svolgimento della composizione negoziata in corso, in vista dell'eventuale buon esito della stessa.”*. Risulta altresì pacifico che sono state avviate trattative anche con gli altri creditori e che quindi, la composizione negoziata stia seguendo il suo corso.

Sotto altro aspetto, peraltro, non pare che le misure protettive applicate appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato a [REDACTED]. Il [REDACTED] infatti, che costituisce il bene con il valore più rilevante presente nel patrimonio della società debitrice, è stato già oggetto di pignoramento da parte della reclamante e la procedura esecutiva risulta allo stato sospesa in attesa di verificare l'esito della composizione negoziata. Entrambe le parti e l'esperto, peraltro, hanno evidenziato la difficoltà di vendere il predetto immobile nell'ambito dell'esecuzione forzata già avviata, siccome inserito in una struttura alberghiera più ampia che valorizza il complesso e non già il singolo cespite. In altri termini, è emerso che la vendita coattiva potrebbe arrecare un pregiudizio ad entrambe le parti, atteso che l'immobile potrebbe subire un forte deprezzamento, con il rischio che [REDACTED] non riesca a soddisfare integralmente il suo credito e che [REDACTED] perda un cespite importante per l'esercizio dell'attività alberghiera. La reclamata, peraltro, ha stipulato un contratto di affitto di azienda con una società terza che esercita l'attività alberghiera e non sono emersi altri elementi per ritenere che la sua esposizione debitoria possa aggravarsi ulteriormente.

Ritiene il Collegio, quindi, che, allo stato, le misure protettive adottate appaiono necessarie al fine di condurre a termine le trattative e che quindi debba confermarsi quanto già disposto dal giudice di prime cure.

Le spese del giudizio devono essere compensate fra le parti, tenuto conto della novità delle questioni trattate e del fatto che la ██████████ ha consegnato all'esperto indipendente i documenti richiesti solo a seguito della proposizione del reclamo, impedendo alla reclamante di valutare le sue proposte prima dell'instaurazione del presente procedimento.

PQM

Il Tribunale di Milano, v. gli art. 669 *terdecies* c.p.c., 7 DL 118/2021,

- Rigetta il reclamo proposto da ██████████;
- Compensa le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Così deciso in Milano il 21.07.2022

Il presidente est.

Dott.ssa Caterina Macchi